


TESTO EMENDATO



COMUNE DI PALERMO

Regolamento Comunale per la
concessione del contrassegno per disabili

Art. 1
Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è redatto in ottemperanza delle norme di seguito elencate.

- artt.28 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada);
- artt.354 e 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada); ■ artt. 10, I [e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici); ■ art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (modifica la tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 642/72 - atti esenti dall'imposta di bollo);
- art. 74 del D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali);
- Art. 7/bis D. Lgs 1/08/2000 n° 267 (testo unico degli Enti Locali);
- Legge 689 de] 24/1 1/1981 (applicazione e disciplina della sanzione amministrativa) ■ Ordinanza Sindacale n. 4299 del 10/1 1/1 997.

Art. 2
Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la concessione e l'utilizzo del contrassegno per Disabili.

Destinatari

Possono beneficiare dell'utilizzo del contrassegno, i disabili residenti nel Comune di Palermo con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Finalità

Il contrassegno consente la circolazione e la sosta agevolata dei veicoli a servizio dei Disabili.

Domanda di rilascio del contrassegno per disabili

Condizioni di Invalidità Permanente — Per il rilascio del contrassegno per disabili, il richiedente dovrà presentare apposita istanza, in carta semplice (esente da bollo ai sensi della legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 33 c.4 lettera c), indirizzata al Comune di Palermo Settore Servizi Socio Assistenziali — Servizio Integrazione Sociale — Unità Organizzativa Interventi per Disabili, con allegata la seguente documentazione da consegnare con una delle seguenti modalità:

- Direttamente all'Ufficio competente;
- A mezzo raccomandata con avviso di ricevuta;

- Mediante patronato ai sensi dell'art. 8 L. 152/2001 che provvederanno all'inoltro e alla consegna del contrassegno, - Per tramite delle Delegazioni Comunali zonali che provvederanno all'inoltro e alla consegna del contrassegno.
- a) Certificazione medica rilasciata dall'Ufficio Medico — Legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza attestante le condizioni permanenti di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
 - b) Certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di residenza, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel Comune di Palermo,
 - c) Fotocopia di un documento di identità valido;
 - d) Attestazione di avvenuto pagamento di €. 5 per diritti di istruttoria della pratica, da effettuare presso la Tesoreria Comunale (Banca Nazionale del Lavoro) ovvero attraverso C/C Postale intestato alla BNL - Tesoreria Comunale di Palermo o con bonifico bancario/postale;

E' demandato all'Organo Gestionale, qualora nel tempo si ravvisa l'opportunità, l'aggiornamento dell'importo previsto quale diritti di istruttoria, di cui al superiore punto d).

Il Contrassegno ha la validità di cinque anni con decorrenza dalla data del rilascio; per il rinnovo si dovrà produrre apposita richiesta entro e non oltre mesi 6 dalla data di scadenza del contrassegno e previa restituzione dello stesso, trascorsi i sei mesi dovrà riprodurre la documentazione di cui ai punti a), b), c) e d). A corredo dell'istanza, il richiedente è onerato a produrre il certificato de] Medico Curante che certifichi il persistere delle condizioni sanitarie che abbiano dato luogo al rilascio del contrassegno e l'attestazione di avvenuto pagamento di €. 5 per diritti di istruttoria della pratica, da effettuare presso la Tesoreria Comunale (Banca Nazionale del Lavoro) owero attraverso C/C Postale intestato alla BNL - Tesoreria Comunale di Palermo.

Il beneficio dell'utilizzo del contrassegno è esteso anche alla categoria dei non vedenti, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 24 luglio] 996, n.503.

Condizioni di Invalidità Temporanea Qualora la validità della certificazione medica dell'Ufficio Medico — Legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale risulti essere inferiore ai cinque anni (soggetto invalido temporaneo), per il rilascio del contrassegno per disabili, il richiedente dovrà presemare apposita istanza in carta semplice indirizzata al Comune di Palermo Settore Servizi Socio Assistenziali Servizio Integrazione Sociale - Unità Organizzativa per Interventi Disabili, con allegata la seguente documentazione da consegnare con una delle seguenti modalità:

- Direttamente all'Ufficio competente;
- A mezzo raccomandata con avviso di ricevuta;
- Mediante patronato ai sensi dell'art. 8 L. 152/2001 che provvederanno all'inoltro e alla consegna del contrassegno; - Per tramite delle Delegazioni Comunali zonali che provvederanno all'inoltro e alla consegna del contrassegno.

- a) Certificazione medica rilasciata dall'Ufficio Medico — Legale dell' Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza attestante le condizioni temporanee (con scadenza inferiore o pari a cinque anni) di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- b) Certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di residenza ai sensi del D.P.R. 445/2000, nel Comune di Palermo;

- c) Fotocopia di un documento di identità valido;
- d) Attestazione di pagamento di e. 5 per diritti di istruttoria della pratica, da effettuare presso la Tesoreria Comunale di Palermo (Banca Nazionale del Lavoro) ovvero attraverso C/C Postale intestato alla B N L tesoreria Comunale di Palermo,

Il Contrassegno ha la validità pari a quanto previsto nella certificazione medica prodotta, con decorrenza dalla data di rilascio. Per il rinnovo si dovrà presentare apposita istanza con le stesse modalità e prescrizioni sopra riportati.

Art. 6 Caratteristiche del contrassegno

Le caratteristiche del contrassegno sono stabilite per tutto il territorio Nazionale dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

Utilizzo del contrassegno

Il contrassegno (art.381 c.2 n. 495/1992) è un documento strettamente personale, ha valore su tutto il territorio Nazionale, dovrà essere conservato diligentemente, non è vincolato ad uno specifico veicolo e dovrà essere esposto in originale e non in fotocopia, in maniera ben visibile, sul parabrezza anteriore del veicolo (l'uso della fotocopia del contrassegno realizzata in maniera da simulare l'originale, integra il reato di falsità materiale).

In caso di deterioramento e/o danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il contrassegno dovrà essere sostituito con le modalità e prescrizioni di cui all'art.5 del presente Regolamento.

Il contrassegno dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido di identità, e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare, tranne nelle zone a traffico limitato, relativamente al percorso più breve per il rientro presso l'abitazione dello stesso, dopo avere accompagnato il disabile a scuola e/o nei centri di riabilitazione, e viceversa. Il contrassegno consente:

- 1) di sostare in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli personalizzati ad altri titolari di contrassegno;
- 2) il transito e la sosta, purchè non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta, o nelle zone soggette a tariffazione oraria, previa modifica dell'art. 7 comma I del Regolamento per l'autorizzazione al transito nelle corsie riservate e alla sosta limitata.
- 3) il transito e la sosta delle Zone a Traffico Limitato, nella aree pedonali urbane (purchè non arrechi intralcio ai pedoni) e nelle corsie preferenziali.
- 4) Di sostare, gratuitamente, nei parcheggi a tariffazione, previa modifica dell'art. 7 comma I del Regolamento per l'autorizzazione al transito nelle corsie riservate e

alla sosta limitata.

Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di.

- 1) sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
- 2) sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- 3) sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi; 4) sostare in corrispondenza dei passi carrai; 5) sostare in zona di divieto di fermata.

Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma dell'art. 188 del codice della strada.

Art. 8

Furto o smarrimento del contrassegno

In caso di furto o smarrimento, il titolare dovrà presentare denuncia all'Autorità competente. Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento dovrà essere presentata apposita domanda in carta semplice, copia della denuncia, numero del precedente contrassegno ed attestazione di avvenuto pagamento di €. 5 per diritti di istruttoria della pratica, da effettuare presso la Tesoreria Comunale (Banca Nazionale del Lavoro) ovvero attraverso C/C Postale intestato alla BNL - Tesoreria Comunale di Palermo.

Art. 9

Decadenza del contrassegno

Qualora il titolare del contrassegno chiede altresì la fruizione del beneficio del "posto auto" in data successiva al rilascio dello stesso, la validità del contrassegno decade e quindi verrà rilasciato nuovo contrassegno con una rubricazione diversa e con scadenza contemporanea all'autorizzazione del "posto auto".

In caso di cambio residenza, il titolare è tenuto a darne comunicazione entro e non oltre 30 giorni al Settore Servizi Socio Assistenziali Servizio Integrazione Sociale — Unità Organizzativa Interventi per Disabili. Altresì, qualora fruisca anche del "posto auto", è tenuto a darne comunicazione, entro lo stesso termine, al Settore Mobilità e Traffico, pena la decadenza del diritto al beneficio del parcheggio.

In caso di morte del titolare, sarà cura dell'Amministrazione provvedere all'annullamento ed al ritiro del contrassegno ed all'eventuale dismissione del posto auto.

Art. 10

Adempimenti a carico degli Uffici preposti

Il Settore Servizi Socio Assistenziali — Servizio Integrazione Sociale - Unità Organizzativa Interventi per Disabili, preposto al rilascio dei contrassegni, dovrà provvedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione alle Autorità di Vigilanza.

Art. 10 bis

Le somme introitate dall'Amministrazione, per diritti istruttoria delle pratiche, saranno destinate esclusivamente al miglioramento ed efficacia del Settore Servizi Socio Assistenziali - Servizio Integrazione Sociale — Unità Organizzativa Interventi per Disabili.

Art. 11
Sanzioni

Per le violazioni al presente Regolamento, (cassare ad accezione di quanto previsto dall'art.9 comma 3^o,) viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n^o 267, nella misura di un minimo da e. 25,00 ad €.500,00.

L'organo competente e le modalità di erogazione della sanzione saranno individuati con formale provvedimento da parte dell' Amministrazione, ai sensi della Legge 24 Novembre 1981 n^o 689.

Art. 12
Norme transitorie

I Contrassegni già rilasciati dal Comune di Palermo manterranno la loro validità naturale così come originariamente previsto, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento.

Art. 13
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo dall'intervenuta esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso e sarà, in tale data, pubblicato sul sito web del Comune di Palermo,